

Prot. n. 240433/ RU

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

VISTO il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, testo unico delle accise (TUA), ed in particolare l'articolo 25, comma 2, lettere a) e c), nel quale è previsto l'obbligo di denuncia, rispettivamente:

- per gli esercenti deposito di prodotti energetici per uso privato, agricolo ed industriale di capacità superiore a 10 metri cubi;
- per gli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale supera i 5 metri cubi;

VISTO l'articolo 25, comma 4 del predetto TUA, nel quale è previsto, tra l'altro, che gli esercenti impianti e depositi soggetti all'obbligo della denuncia sono obbligati a contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico e scarico;

VISTO l'art.5, comma 1, lettera c) del Decreto legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ed in particolare:

- il punto 1.1, con il quale la soglia di capacità per la denuncia dei depositi di cui al predetto articolo 25, comma 2, lettera a) è stata abbassata da 25 metri cubi a 10 metri cubi;
- il punto 1.2, con il quale la soglia di capacità per la denuncia dei depositi di cui al predetto articolo 25, comma 2, lettera c) è stata abbassata da 10 metri cubi a 5 metri cubi;
- il punto 2, con il quale, a modifica del predetto articolo 25, comma 4 del TUA, è stato previsto che, per gli esercenti depositi di cui al predetto comma 2, lettera a) aventi capacità superiore a 10 metri cubi e non superiore a 25 metri cubi nonché per gli esercenti impianti di cui al medesimo comma 2, lettera c), collegati a serbatoi la cui capacità globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi, il registro di carico e scarico è tenuto con modalità semplificate da stabilire con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

VISTO l'art.5, comma 2, del predetto Decreto legge 26 ottobre 2019, n.124 nel quale è previsto che le predette disposizioni di cui al comma 1, lettera c), punti 1 e 2 dello stesso art. 5 hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del quarto mese successivo alla data di pubblicazione della predetta determinazione sul sito internet dell'Agenzia;

RITENUTO di dover dare attuazione alla predetta disposizione di rango primario mediante l'adozione della prescritta determinazione direttoriale;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini della presente determinazione si intende per:
 - Deposito minore: deposito di prodotti energetici assoggettati ad accisa per uso privato, agricolo, industriale avente capacità superiore a 10 metri cubi e non superiore a 25 metri cubi;
 - Distributore minore: apparecchio di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi.

Articolo 2

Modalità semplificate di tenuta del registro di carico e scarico

1. Gli esercenti deposito minore e gli esercenti distributore minore tengono il registro di carico e scarico presso l'impianto, all'interno delle rispettive contabilità aziendali, su supporto elettronico ovvero cartaceo senza vidimazione dell'Ufficio delle dogane territorialmente competente. Le modalità di tenuta sono preventivamente dichiarate al predetto UD al momento della denuncia.
2. Il registro ha validità fino alla cessazione della licenza di esercizio.
3. Gli esercenti di cui al comma 1 contabilizzano distintamente i diversi prodotti energetici che sono oggetto di stoccaggio presso l'impianto.
4. Le scritturazioni sono effettuate a decorrere dal primo giorno del quarto mese successivo alla data di pubblicazione della presente determinazione sul sito internet dell'Agenzia.
5. Per ciascun prodotto energetico contabilizzato, la giacenza iniziale da riportare è quella rilevata in autonomia dall'esercente alle ore 00:00 del primo giorno del quarto mese successivo alla data di pubblicazione della presente determinazione.
6. Le scritturazioni di carico sono effettuate con riferimento a ciascun DAS pervenuto entro le ore 09:00 del giorno seguente alla ricezione.

7. Le scritturazioni di scarico sono effettuate ogni sette giorni, cumulativamente per ciascun prodotto energetico contabilizzato. Per gli esercenti distributori minori muniti di totalizzatore è ammesso, per ciascun prodotto erogato, lo scarico cumulativo mensile sulla base dei dati del predetto strumento di misura.
8. Gli esercenti di cui al comma 1 sono tenuti a trasmettere all'Ufficio delle Dogane competente tramite PEC un prospetto riepilogativo delle movimentazioni annuali, entro la fine del mese di febbraio dell'anno seguente a quello a cui il prospetto si riferisce. Il prospetto e la relativa nota di trasmissione all'Ufficio delle Dogane sono allegati alle contabilità dell'impianto.
9. In fase di verifica, il registro di carico e scarico e la relativa documentazione a corredo sono resi disponibili per i controlli dei funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dei militari della Guardia di Finanza. La chiusura del registro di carico e scarico e le risultanze inventariali sono annotate dai verificatori nel verbale di verifica e sono successivamente riportate nel registro di carico e scarico a cura dell'esercente.
10. Il registro carico e scarico e la relativa documentazione a corredo sono conservati presso l'impianto per i cinque anni successivi alla data di ultima scritturazione.

Articolo 3

Disposizioni transitorie e finali

1. La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia www.adm.gov.it, ai sensi dell'art.1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 27 dicembre 2019

Il Direttore dell'Agenzia f.f.

Ing. Roberta de Robertis

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93*